



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli studi odontoiatrici alla luce dell'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023.

Cari Presidenti,

Stante l'ordinanza 28 aprile 2023 (all. n. 1) recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie", si ritiene necessario comunicare che **con apposita nota indirizzata al Ministro della salute (all.n.2) è stato richiesto un autorevole intervento affinché le previsioni di cui all'art. 1, comma 4, della suddetta ordinanza potessero essere estese anche agli studi odontoiatrici** evidenziando, pertanto, che la medesima disposizione facesse riferimento soltanto agli "ambulatori medici".

Inoltre, questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale ritiene opportuno di mantenere come prassi l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione (comprese le mascherine almeno FFP2) in tutte le zone operative, lasciando ai titolari degli studi odontoiatrici ampio margine di discrezionalità relativamente alle zone non operative.

Si invitano le Commissioni Albo Odontoiatri, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

Raffaele Iandolo

Raffaele
Iandolo
04.05.2023
12:29:38
GMT+01:00



All. n. 2

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/20005

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – 00196 Roma

Telefono +39.0636203261 – 0636203254 - 0636203255 –E-mail: ufficiodontoiatri@fnomceo.it

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 5144/2023 del 04-05-2023
Doc. Principale - Class. 1.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Prof. Orazio Schillaci
Ministro della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Oggetto: richiesta di estensione campo di applicazione art. 1, comma 4, dell'ordinanza 28 aprile 2023 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Illustre Ministro,

In considerazione del fatto che l'art. 1 dell'ordinanza 28 aprile 2023 prevede che "1. ... è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse....4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta...", questa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – chiede alla S.V. **un autorevole intervento affinché le previsioni di cui all'art. 1, comma 4, della suddetta ordinanza possano essere estese anche agli studi odontoiatrici e agli studi medici privati. Tutto ciò al fine di ampliare il campo di applicazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie alle medesime strutture sanitarie in quanto non comprese nel novero degli "ambulatori medici" ivi menzionati.**

Certi della sensibilità della S.V. si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO
Raffaele Iandolo

Raffaele
Iandolo
03.05.2023
09:49:59
GMT+01:00

MF/



IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

FILIPPO ANELLI
03.05.2023
08:44:49
GMT+00:00



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 4/2000 e del D.Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 aprile 2023

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (23A02592)

(GU n.100 del 29-4-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRES;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Per le motivazioni in premessa, e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensita' di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo e' esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso e' rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 4, comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e' stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1267